

ESCRITTO C.1

29000-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Felice MANNA - Presidente
Aldo CARRATO - Consigliere
Patrizia PAPA - Consigliere
Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere
Cristina AMATO - Consigliere

R.G.N. 9999/19

Cron. 29000

Rep.

C.C. 7/7/2022

Sanzioni
amministrative -
Violazione codice
della strada

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9999/2019) proposto da:

(omissis)

in persona del suo

legale rappresentante *pro - tempore*, rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall'Avv. (omissis) nel cui studio in

(omissis)

ha eletto domicilio;

- ricorrente -

contro

Prefettura di (omissis) in persona del Prefetto *pro - tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 357/2018, pubblicata il 20 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. Cesare Trapuzzano.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso depositato in data 11 aprile 2016, la (omissis) (omissis) S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Chieti, avverso i verbali di contravvenzione n. (omissis), con cui era stata irrogata la sanzione di euro 4.734,00, n. (omissis), con cui era stata

ord
2022
1564

irrogata la sanzione di euro 4.734,00, n. (omissis) , con cui era stata irrogata la sanzione di euro 422,00, e n. (omissis) , con cui era stata irrogata la sanzione di euro 422,00, tutti emessi il 10 marzo 2016, in ordine alle violazioni contestate di cui all'art. 23, settimo comma, del codice della strada, i primi due (per avere collocato due impianti pubblicitari monofacciali fuori dal centro abitato del Comune di (omissis) in vista dell'arteria autostradale), e di cui all'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 495/1992, gli altri due (per avere tali impianti dimensioni non consentite rispetto alle prescrizioni stabilite per l'installazione fuori dal centro abitato), chiedendo che fosse disposto l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ovvero, in subordine, che – in ragione del concorso formale tra più illeciti commessi con la stessa azione – fosse rideterminata una sanzione unitaria.

In particolare, l'opponente deduceva: che detti impianti, all'epoca delle contestazioni, non erano di sua proprietà, né erano dalla stessa gestiti e/o utilizzati, in quanto, con contratto di cessione di ramo d'azienda per atto pubblico del 13 gennaio 2016, registrato il 18 gennaio 2016, aveva alienato a (omissis) S.r.l. l'attività di produzione e distribuzione dei servizi di pubblicità in favore di imprese, attività entro cui si collocavano le installazioni contestate; che, in ogni caso, prima della cessione, i due impianti oggetto delle contestazioni erano stati installati nel pieno rispetto della normativa di riferimento, atteso che si trovavano in via Regolizie del Comune di (omissis) , strada rientrante nel centro urbano del predetto Comune, come da delibera prodotta del Consiglio comunale, con l'effetto che difettava il presupposto di fatto rilevato nei verbali di contestazione opposti; che, in specie, solo per gli impianti pubblicitari collocati fuori dai centri abitati era prescritto che essi non dovessero superare la superficie di 6 metri quadri; che, in subordine, le sanzioni irrogate con i quattro distinti verbali dovevano comunque essere unificate, con la previsione della soggezione a un'unica sanzione.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di ^(omissis), la quale resisteva all'opposizione, sostenendo la legittimità delle contestazioni amministrative elevate. In particolare, eccepiva che, pur essendo avvenuta la cessione del ramo di azienda, la cartellonistica pubblicitaria contestata era stata installata da ^(omissis) il 19 settembre 2015, cioè in data antecedente all'atto di cessione.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 642/2016, depositata il 9 novembre 2016, rigettava l'opposizione, dichiarando la legittimità dei provvedimenti amministrativi opposti, per violazione dell'art. 23, commi settimo e 13-*bis*, del codice della strada, nonché dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 495/1992. Ai sensi dell'art. 198, primo comma, del codice della strada, riduceva la sanzione complessiva da euro 10.312,00 ad euro 5.034,00, con compensazione delle spese del procedimento di opposizione.

2.- Sul gravame interposto dalla ^(omissis) S.r.l., con ricorso depositato in data 8 maggio 2017, cui resisteva la Prefettura di ^(omissis) il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento dell'appello spiegato, con la sentenza di cui in epigrafe, annullava i verbali n. ^(omissis) e n. ^(omissis) di euro 422,00 ciascuno, elevati per la violazione dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 495/1992, e confermava i verbali n. ^(omissis) e n. ^(omissis) elevati per la violazione dell'art. 23, settimo comma, del codice della strada, rideterminando la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva in euro 4.734,00, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del codice della strada.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che, nonostante l'appellante non fosse proprietaria della cartellonistica stradale all'epoca dell'accertamento risalente al 10 marzo 2016, per effetto della cessione del ramo d'azienda avvenuto con atto pubblico del 13 gennaio 2016, la cartellonistica irregolare, alla data della constatazione, era stata apposta dalla stessa appellante, anche se in epoca anteriore all'indicato atto di cessione; b) che l'art. 23 del codice della strada sanzionava, solidalmente con il proprietario, chiunque avesse apposto la cartellonistica

irregolare o non autorizzata, cosicché la polizia stradale avrebbe potuto sanzionare indifferentemente il proprietario o l'autore dell'infrazione, indipendentemente dall'esistenza di un contratto esistente tra i soggetti coinvolti nella vicenda; c) che doveva essere accolto il motivo di impugnazione attraverso il quale l'appellante aveva contestato la legittimità della sanzione di cui ai verbali n. (omissis) e n. (omissis) di euro 422,00 ciascuno, elevati per la violazione dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 495/1992, poiché gli impianti erano stati posizionati entro la perimetrazione del centro urbano del Comune di (omissis) (omissis), con la conseguenza che i manifesti potevano avere una dimensione superiore a 6 metri quadri, come emergeva dai documenti prodotti; d) che doveva, invece, essere disatteso il motivo di impugnazione con il quale l'appellante aveva contestato i verbali n. (omissis) e n. (omissis) elevati per la violazione dell'art. 23, settimo comma, del codice della strada, negando che detti impianti fossero "a vista" dall'autostrada, poiché la segnalazione della società (omissis) - che aveva dato impulso alla vicenda - appariva di per sé idonea a dimostrare la visibilità degli impianti dall'autostrada o quantomeno dal casello, essendo stato in detto documento indicato un impianto posto nelle immediate vicinanze e, per l'esattezza, al di sopra di quelli contestati, il che convinceva in modo definitivo sulla visibilità degli impianti, come da correlato materiale fotografico.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, (omissis) S.r.l. È rimasta intimata la Prefettura di (omissis)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 23, commi settimo e 13-bis, del codice della strada, per avere il Tribunale escluso il difetto di legittimazione passiva sostanziale, benché, solo ove non fosse stato

possibile individuare il soggetto autore della violazione, la contravvenzione avrebbe potuto essere elevata nei confronti degli utilizzatori di fatto.

Sostiene, al riguardo, l'istante che, nel caso di specie, non essendo rimasto ignoto l'autore della contestata violazione, non poteva essere erogata la sanzione nei confronti di (omissis), che non era né il soggetto autore della violazione, né il soggetto utilizzatore di fatto degli impianti.

1.1.- Il motivo è infondato.

Nella fattispecie è stato contestato alla ricorrente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23, settimo comma, del codice della strada, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Specificamente è stato contestato al trasgressore di avere installato due impianti pubblicitari abusivi in prossimità del casello autostradale (omissis)

Il relativo trattamento sanzionatorio è regolato dall'art. 23, comma 13-bis, del codice della strada, che ha subito plurimi aggiornamenti nel corso degli anni. Secondo la versione della norma vigente *ratione temporis* – ossia risultante all'esito della modifica di cui alla tabella I allegata al decreto 16 dicembre 2014 –, chiunque viola le prescrizioni indicate al settimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 4.734,00 ed un massimo di euro 18.935,00.

La previsione aggiunge che, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione (sull'enucleazione del trattamento sanzionatorio per l'illecito che pone un radicale divieto di apposizione di cartelli, come tale non passibile di autorizzazione, Corte cost., Sentenza n. 113 del 10/05/2019; sulla discriminazione dei differenti illeciti delineati dal comma 13-bis, Cass. Sez.

2, Sentenza n. 17027 del 26/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34583 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Decreto n. 167 del 08/01/2016).

Senonché l'autore della violazione di apposizione abusiva di cartelli pubblicitari (nella fattispecie in prossimità di autostrade) è appunto l'installatore abusivo, che nel caso di specie deve ritenersi identificato pacificamente nella società ricorrente, la quale ha anche esplicitamente ammesso di aver collocato gli impianti pubblicitari.

Nessun rilievo riveste la circostanza che, successivamente all'installazione, la (omissis) S.r.l. abbia ceduto a terzi l'attività relativa alla produzione e distribuzione dei servizi di pubblicità in favore di imprese, attività entro cui si collocavano le installazioni contestate, appunto perché la circostanza che ci sia stato un contratto, tra il gestore degli impianti all'epoca delle contestazioni e la società che ha materialmente collocato gli impianti pubblicitari in questione, non può comportare la deroga alla responsabilità solidale normativamente prevista tra il proprietario del mezzo usato per la commissione dell'infrazione e l'autore materiale della violazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2689 del 01/02/2017).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice d'appello valorizzato il contenuto della segnalazione di società (omissis) ai fini di ritenere che gli impianti pubblicitari fossero stati installati lungo e in vista dell'autostrada, senza esaminare il materiale fotografico prodotto sin dal primo grado del giudizio dall'opponente-appellante, da cui sarebbe emersa la lontananza dal tracciato autostradale degli impianti apposti.

Per altro verso, espone la ricorrente che il Tribunale avrebbe accertato la visibilità degli impianti dal casello autostradale in base al materiale fotografico che ritraeva un impianto estraneo alle contestazioni.

2.1.- La censura è inammissibile per più ordini di motivi.

In primis, sussiste l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché – per esplicito riconoscimento della ricorrente – la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, fondandosi le due statuizioni sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, senza che osti a tale conclusione la circostanza che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

In secondo luogo, non si tratta di omesso esame di un documento decisivo, posto che la sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento ai riscontri fotografici che avrebbero riprodotto lo stato dei luoghi, come allegati dall'appellante, ai fini di dimostrare che gli impianti non sarebbero stati a vista dall'autostrada o meglio da chi l'avesse percorsa. Nondimeno, ha ritenuto che, allo scopo di risolvere la questione, fosse derimente e più convincente il corredo fotografico allegato alla segnalazione della società

(omissis)

In ordine a tale ultimo materiale probatorio, il Tribunale ha evidenziato che esso è idoneo a dimostrare la visibilità degli impianti dall'autostrada o quantomeno dal casello, essendo, in tali riproduzioni, indicato un impianto posto nelle immediate vicinanze, rispetto a quelli di causa – e segnatamente sopra tali impianti –, sufficiente a dare contezza di tale visibilità.

L'aspetto valutativo contenuto in tale asserto, che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, anche in termini comparativi di maggiore o minore attendibilità tra le fonti di prova utilizzate, secondo argomentazioni logicamente e giuridicamente congrue, non è sindacabile in sede di

legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Per cui la conclusione cui è addivenuto il Giudice del gravame, nel confermare la sanzione irrogata per l'abusiva installazione di due cartelloni pubblicitari, in prossimità del casello autostradale, è conforme al tenore della previsione del settimo comma dell'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari autostradali, ma anche dei relativi accessi.

A ciò è sottesa una valutazione preventiva ad opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte dell'interprete (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17704 del 02/09/2005).

3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione dei compensi di lite, atteso che l'intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso. Non luogo a provvedere sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,
in data 7 luglio 2022.

Il Presidente
Felice Manna

~~Funzionario Giudiziario~~
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

06 OTT 2022

~~Funzionario Giudiziario~~
Valeria NERI